

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

**Campodarsego, 26 settembre 2023**

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI**

**Prot. P – 21 /2023**

## **AGGIORNAMENTI IN MATERIA DI LAVORO**

### **ESONERO IVS LAVORATORI DIPENDENTI 2023: CUMULABILITÀ**

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l'estensione a tutto l'anno 2023 dell'esonero contributivo dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro (già sperimentato nel corso del 2022), a prescindere dalla circostanza che siano o meno qualificabili come "imprenditori". L'INPS, a sua volta, ha fornito le necessarie istruzioni operative per consentirne l'applicazione da parte dei datori di lavoro, già dalle competenze di gennaio 2023. Da ultimo, sull'esonero della quota dei contributi IVS, è intervenuto il c.d. Decreto Lavoro (art. 39 del DL n. 48/2023), ridefinendone l'entità.

#### **Misura dell'esonero**

Riguardo ai periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 sono stati disposti:

- l'aumento di 4 punti percentuali delle misure riduttive previste dalla Legge di Bilancio;
- la non applicabilità di tale aumento sul rateo di tredicesima.

Di conseguenza, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la riduzione dell'aliquota IVS a carico dei lavoratori dipendenti in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi (compreso l'apprendistato, ma escluso il settore domestico), risulta pari al:

- 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro, o
- 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l'importo di 2.692 euro.

In merito alla gestione degli adempimenti previdenziali connessi all'aumento della suddetta riduzione, nonché all'esposizione del beneficio in UniEmens, apposite istruzioni sono state fornite dall'INPS con Messaggio n. 1932/2023.

#### **Cumulabilità**

In merito alla cumulabilità con altre agevolazioni dell'esonero sulla quota IVS a carico dei lavoratori, l'Istituto (Messaggio n. 2924/2023) ha chiarito che lo stesso è cumulabile con:

- gli esoneri contributivi vigenti relativi alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro;
- l'incentivo NEET;
- l'esonero del 50% della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2022. In tal caso, qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione di entrambe le agevolazioni, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre sarà prioritariamente ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione IVS residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l'ulteriore riduzione di 6 o 7 punti percentuali. Ciò significa che non è possibile fruire di un ammontare di esonero che ecceda la quota di contributi IVS di spettanza della lavoratrice madre.

Analogamente a quanto disposto per le lavoratrici madri, la spettanza dell'esonero IVS nei limiti dei soli contributi a carico del lavoratore trova applicazione anche nel caso dei rapporti di apprendistato e nelle ipotesi di mantenimento in servizio per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

## **LAVORATORI "FRAGILI": IL DIRITTO AL LAVORO AGILE SCADE IL 30 SETTEMBRE 2023**

Si ricorda che, salvo ulteriori proroghe, il diritto al lavoro agile per i cd. lavoratori "fragili" cessa il prossimo 30 settembre. L'ultima proroga è stata prevista dal Decreto Lavoro (DL n. 48/2023). Fino a tale data i lavoratori "fragili", affetti dalle patologie e condizioni croniche di cui al Decreto del Ministro della Salute del 4 febbraio 2022, possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

## **MOLESTIE ALLA COLLEGA: REATO DI ATTI PERSECUTORI**

*Corte di Cassazione Sentenza n. 38447 del 20 settembre 2023*

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 38447 del 20 settembre 2023, ha confermato una condanna alla reclusione per stalking di un impiegato accusato di aver ripetutamente tenuto comportamenti insistenti nei confronti di una collega.

La condotta dell'agente, infatti, palesemente sgradita dalla vittima e reiterata nel corso del tempo, è stata ritenuta idonea a configurare il reato di atti persecutori.

## **INPS**

### **Interesse di dilazione e di differimento**

Per effetto dell'aumento del TUR al 4,50%, la nuova misura del tasso è pari al 10,50%, che va applicato nel caso di:

- regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e relative sanzioni civili, in riferimento alle rateazioni presentate dal 20 settembre 2023;
- autorizzazione al differimento del termine del versamento dei contributi, applicato dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2023.

### **Sanzioni civili**

A seguito dell'innalzamento del TUR, il nuovo tasso applicabile nel caso di sanzioni civili connesse a mancanze nella regolarizzazione della posizione contributiva passa al 10 % annuo.

## **INAIL: INCREMENTO DEL TASSO DI RATEAZIONE E DELLE SANZIONI CIVILI**

L'INAIL, con circolare n. 42 del 18 settembre 2023, ha comunicato la variazione dei tassi di interesse in ipotesi di rateazione dei premi assicurativi, così come in caso di previsione di sanzioni civili.

Come già accaduto altre volte nel corso del 2023 tale previsione è connessa alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 2 agosto 2023 con la quale è stato fissato al 4,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

In base a tale decisione, **i tassi previsti dall'INAIL saranno i seguenti:**

- 10,50 % di interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
- 10 % quale misura delle sanzioni accessorie.

La decorrenza dei nuovi tassi è fissata a partire dal 20 settembre 2023 e non avrà in ogni caso effetto verso le rateazioni definite in data anteriore (per le quali resterà quindi pienamente valido il piano di ammortamento già previsto).

## **LA VISITA MEDICA FISCALE INPS**

Al fine di controllare lo stato di salute del lavoratore, datore di lavoro e Inps hanno la possibilità di richiedere ed effettuare le cosiddette "Visite mediche fiscali".

La visita medica fiscale dev'essere effettuata durante le fasce di reperibilità così definite:

- lavoratori privati dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;
- lavoratori pubblici dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Il lavoratore durante la malattia ha l'obbligo di restare presso la propria abitazione o presso il domicilio indicato nel certificato medico.

In caso di ASSENZA o RIFIUTO alla visita medica, al lavoratore viene rilasciata una convocazione con l'invito a presentarsi nel giorno successivo non festivo presso il presidio sanitario pubblico indicato nella convocazione.

# SDC SERVIZI LAVORO

*Servizi integrati in materia di Lavoro*

In caso di 1° assenza alla visita fiscale al lavoratore sarà decurtata l'indennità di malattia prevista per i primi 10 giorni di assenza dal lavoro nella misura del 100%.

In caso di 2° assenza alla visita fiscale al lavoratore sarà decurtata l'indennità di malattia prevista dall'11mo giorno nella misura del 50%.

In caso di 3° o successiva assenza alla visita fiscale indennità sarà interrotta totalmente dal giorno dell'assenza alla visita.

Qualora il lavoratore non si presenti alla convocazione per il giorno successivo, l'indennità verrà ridotta del 50% per il residuo periodo di malattia.

## CASI DI ESONERO DAL RISPETTO DELLE FASCE DI REPERIBILITA'

Quando la malattia:

- è una malattia grave e richiede terapie salvavita;
- è collegata alla situazione di invalidità già riconosciuta maggiore o uguale al 67%.

## ASSENZE GIUSTIFICATE VISITA MEDICA FISCALE INPS

- forza maggiore;
- situazioni che abbiamo reso indifferibile ed inderogabile la presenza del dipendente altrove;
- concomitanza con la reperibilità, prestazioni e accertamenti specialistici.

Con sentenza nr. 24681 del 2016 la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa in caso di ripetuta e recidiva violazione all'obbligo di reperibilità.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

**SDC SERVIZI LAVORO S.R.L.**